

**DECISIONE N. 1/93 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CEE-SAN MARINO**

del 27 luglio 1993

**che stabilisce le modalità per mettere a disposizione del Tesoro di San Marino i dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino**

(93/446/CEE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b),

considerando che è necessario stabilire le modalità per mettere a disposizione del Tesoro di San Marino i dazi relativi all'importazione di merci riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino, nonché la percentuale che la Comunità dovrà detrarre a copertura delle spese amministrative, conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia;

considerando che tali modalità risulteranno semplificate applicando, se del caso, disposizioni identiche a quelle del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità<sup>(2)</sup>,

DECIDE :

*Articolo 1*

Per quanto riguarda l'accertamento, il controllo e la messa a disposizione dei dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, punti a) e b), e 3, primo comma, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. Tali disposizioni sono applicabili come segue :

- a) per i dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino, gli Stati membri della Comunità tengono una contabilità separata identica a quella prevista per le risorse proprie delle Comunità all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, punti a) e b) del suddetto regolamento;
- b) nella summenzionata contabilità sono riportati unicamente i dazi accertati dagli uffici doganali indicati nell'allegato dell'accordo. Tali dazi sono riportati soltanto se la copia dell'esemplare n. 5 del documento

T2 SM o la copia del documento T2L SM che giustificano l'arrivo delle merci a San Marino è vistata dalle autorità doganali della Repubblica di San Marino e debitamente presentata all'ufficio doganale che l'ha rilasciata;

- c) conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione estratti della loro contabilità, allegati a quelli relativi alle risorse proprie. Negli estratti, compilati allo stesso modo che per le risorse proprie, vengono indicati altresì gli importi totali dei dazi riscossi presso ciascun ufficio doganale;
  - d) i documenti giustificativi vengono conservati conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma. Tali documenti e quelli relativi alle risorse proprie sono classificati separatamente;
  - e) non si tiene conto delle rettifiche dei dazi accertati o della contabilità effettuate dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento iniziale, fatta eccezione per i punti notificati al più tardi in questa data dalla Commissione, da uno Stato membro o dalla Repubblica di San Marino;
  - f) si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89. I controlli in questione riguardano anche i documenti che giustificano l'arrivo a San Marino delle merci di cui alla lettera b) del presente articolo. Gli agenti incaricati dalla Repubblica di San Marino possono partecipare ai controlli;
  - g) gli Stati membri interessati accreditano sul conto della Commissione, di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, entro i termini indicati all'articolo 10, paragrafo 1, e previa detrazione delle spese di riscossione, i dazi indicati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b).
- La percentuale dei dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino che può essere detratta dalla Comunità a titolo delle spese di riscossione è fissata al 10 %;
- h) gli Stati membri sono dispensati dal mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai dazi accertati per San Marino solo ove risultino soddisfatte le condizioni enunciate all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

*Articolo 2*

Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in ecu, conformemente alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

Entro trenta giorni dalla notifica di ciascuna iscrizione da parte degli Stati membri, la Commissione riversa in ecu gli importi contabilizzati su un conto in ecu aperto dalla Repubblica di San Marino. Quest'ultima comunica alla Commissione gli estremi del conto da accreditare e ne sostiene le spese di gestione.

*Articolo 4*

In deroga all'articolo 1, lettera b), nel periodo compreso fra il 1° dicembre 1992, data d'entrata in vigore dell'accordo, e il 1° aprile 1993, data dell'entrata in vigore della decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione :

- il documento che serve per motivare l'arrivo delle merci a San Marino è costituito da ogni documento commerciale e amministrativo vistato dalle autorità competenti della Repubblica di San Marino ;
- l'iscrizione nella contabilità a parte prevista dall'articolo 1, lettera a), è effettuata non appena il documento summenzionato, debitamente vistato dalle autorità competenti della Repubblica di San Marino, è presentato all'ufficio doganale comunitario di cui all'allegato dell'accordo presso il quale sono state compiute le formalità di immissione in libera pratica delle merci in questione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il 27 luglio 1993.

È applicabile a partire dal 1° dicembre 1992.

Fatto a San Marino, addì 27 luglio 1993.

*Per il Comitato di cooperazione*

*Il Presidente*

Pietro GIACOMINI

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.